

COMUNE DI STAFFOLO
Provincia di Ancona

Regolamento approvato con deliberazione Consiliare n. 15 del 13-3-1995
modificato e integrato con deliberazioni Consiliari n. 52 del 8-10-996 e n. 11. del 28-03-2003.

TESTO COORDINATO DEL
**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI.**

(Capo III Decreto leg.vo 15 novembre 1993, n. 507)

I N D I C E

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

TITOLO I - ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2 - Zone di applicazione
Art. 3 - Presupposto della tassa
Art. 4 - Esclusioni
Art. 5 - Soggetti passivi
Art. 6 - Parti comuni dell'edificio
Art. 7 - Locali in multiproprietà
Art. 8 - Locali tassabili
Art. 9 - Aree tassabili
Art. 10 - Locali ed aree per attività stagionali
Art. 11 - Locali ed aree non utilizzate
Art. 12 - Deduzioni
Art. 13 - Riduzioni di tariffa

TITOLO II - TARIFFAZIONE

Art. 14 - Obbligazione tributaria
Art. 15 - Esenzioni e riduzioni
Art. 16 - Riduzioni individuali
Art. 17 - Copertura delle esenzioni e riduzioni
Art. 18 - Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio
Art. 19 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio
Art. 20 - Gettito del tributo
Art. 21 - Tariffazione per il 1994 e il 1995
Art. 22 - Tariffazione dall'1.1.1996
Art. 23 - Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe
Art. 24 - Unità immobiliari ad uso promiscuo
Art. 25 - Tassa giornaliera di smaltimento
Art. 25bis - Riscossione

TITOLO III - DENUNCE - ABBUONI

Art. 26 - Denunce
Art. 27 - Denuncia di variazione
Art. 28 - Norma transitoria per le prime denunce
Art. 29 - Modalità dei rimborsi

TITOLO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 30 - Funzionario responsabile
Art. 31 - Sanzioni e interessi

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 32 - Norme finali

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.**

(Decreto Leg.vo 15 novembre 1993, n. 507, Capo III)*

Art. 1 - OGGETTO

1- Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Staffolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15-11-1993, come modificato dall'art. 20 D.L. 7-1-1995 n. 3, di seguito indicato come "decreto 507".

TITOLO I - ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2 - ZONE DI APPLICAZIONE *(artt. 59.2,5 - 79.3)

1- L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati dall'art. 9 del regolamento del servizio di nettezza urbana.

2- Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire dall' 1 gennaio 1995 nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3, comma 3[^], rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'art. 59, comma 2[^], del decreto 507.

Art. 3 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA *(ART. 62.1)

1- La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 2, comma 1[^] e 2[^].

2- Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

3- Nelle zone di cui all'art. 2, secondo comma, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa nella misura ridotta al 40% della tariffa ordinaria;

4- Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 13 e 16 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente nel limite massimo complessivo del 70 % della tariffa ordinaria.

Art. 4 - ESCLUSIONI *(ART. 62. 2,3,5)

1- Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate nonché quelli che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità , anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2- Non sono soggetti alla tassa:

- i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto 507;
- i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le

relative spese di funzionamento.

Modifiche apportate con delibera C.C. n. 52 dell'8-10-1996

decorrenza 1-1-1997

ART. 4 - ESCLUSIONI

IL COMMA 2 E' INTEGRATO COME SEGUE:

"- le aree a verde;

"- aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni;

"- le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;

3- Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi.

Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI *(ART. 63.1)

1- La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà , usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

**Art. 6 - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO *(ART. 63.2)
E' S O P P R E S S O (1)**

(1: Modifica apportata con delibera C.C. n. 52 dell'8-10-1996. decorrenza 1-1-1997)

Art. 7 - LOCALI IN MULTIPROPRIETA' *(ART. 63.3 - 64.2)

1- Per gli alloggi, i locali e i centri commerciali in multiproprietà , il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile, dal 1^o gennaio 1996, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, nonché , per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

2- Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

Art. 8 - LOCALI TASSABILI

1- Si considerano locali tassabili, "tenuto conto delle esclusioni previste dal precedente art. 4" (1), tutti i vani comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

(1: Modifica apportata con delibera C.C. n. 52 dell'8-10-1996 - decorrenza 1-1-1997).

2- Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

a- tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, mansarde, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamera, ripostigli, bagni, gabinetti, cantine, soffitte, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra.

b- tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni.

c- tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè , pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico.

d- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto

utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività .

e- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere.

f- tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzata alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le strutture sanitarie non operanti nell'ambito del sistema sanitario nazionale di cui alla L. n. 833/1978 (limitatamente alle superfici che non producono, di regola, rifiuti speciali), - dalle associazioni culturali, politiche, sportive ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato, nonché dalle stazioni di qualsiasi genere.

g- tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste al pubblico degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.

h- tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

Art. 9 - AREE TASSABILI

1- Si considerano aree tassabili:

A- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi.

B- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata al servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via.

C- tutte le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport.

D- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri Enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 10 - LOCALI ED AREE DESTINATE AD ATTIVITA' STAGIONALI *(ART.63.3)

1- Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a sei mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 30% (al massimo di 1/3).

2- La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività .

3- La riduzione è applicata a condizione che il contribuente nella domanda originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

4- Nel caso di domanda integrativa o di variazione la riduzione è applicata dall'anno successivo.

5- L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza di autorizzazione.

Art. 11 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

1- La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all'uso.

2- I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.

3- I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 12 - DEDUZIONI *(ART. 66,1,2)

1- Le superfici relative alle aree scoperte, "tenuto conto delle esclusioni previste dal precedente art. 4" (1), ai fini della tassazione, sono computate in ragione della metà, a partire dal 1° gennaio 1996.

(1: Modifica apportata con delibera C.C. n. 52 dell'8-10-1996 - decorrenza 1-1-1997).

2- Le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali od aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione sono computate in ragione del 25%, a partire dal 1° gennaio 1996.

Art. 13 - RIDUZIONI DI TARIFFA *(ART. 66.3,4,5)

1- A partire dal 1° gennaio 1996 alle tariffe unitarie si applicano riduzioni nei seguenti casi:

(riduzione massimo 1/3 della tariffa):

a- abitazioni con unico occupante33% ;

b- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.....30% ;

c- abitazioni di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno 33 %.

d- parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore 30% (riduzione massima del 30% della tariffa).

2- Le riduzioni delle superfici, di cui all'art. 12, e quelle tariffarie di cui al precedente comma sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

TITOLO II - TARIFFAZIONE

Art. 14 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1- La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2- L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

3- La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.

4- In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione dei locali e delle aree oltre alla data indicata;
- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 15 - ESENZIONI *(ART. 67.1)

1- Sono esenti dal tributo:

1. gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri del culto;

2. i locali condotti da istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;

3. i locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;

Art. 16 - RIDUZIONI INDIVIDUALI *(ART. 67.2)

1- La tassa è ridotta individualmente nei seguenti casi:

a) utenti che abbia posto in atto interventi tecnico-organizzativi con effetti accertati di una minore produzione dei rifiuti o che agevoli il loro smaltimento e recupero:10 % ;

b) utenti che consegnino in via ordinaria rilevanti quantità di rifiuti suscettibili di determinare entrate al servizio20 % ;

2- La riduzione è fissata con delibera della Giunta comunale su semplice domanda dell'utente in relazione all'intensità degli effetti accertati, ricorrendo il caso in a), o della rilevanza quantitativa e di suscettibilità di realizzo nel caso b) e vale sino al mantenersi delle condizioni oggettive considerate da verificare comunque annualmente dall'ufficio tributi.

Art. 17 - COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI *(ART. 67.3)

1- A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1995 è individuato, nella parte Spesa un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni di cui al precedente art. 15.

Art. 18 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO *(ART. 59.4)

1- Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto -sino alla regolarizzazione del servizio- ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'ufficio tributi, della carenza permanente denunciata e riscontrata dall'ufficio responsabile e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i 30 giorni successivi.

2- Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio di nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

3- Il responsabile del servizio di nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi l'intervenuta regolarizzazione del servizio o delle cause che l'hanno impedita.

Art. 19 - RIDUZIONE DELLA TASSA PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO *(ART. 59.6)

1- L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

2- Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiara l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiara terminata la situazione di danno.

3- L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 20 - GETTITO DEL TRIBUTO *(ART. 61)

1- La tariffa della tassa è determinata, con atto Consiliare, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 4, e 67, comma 3, del decreto 507 e, per il 1994, dell'art. 79, comma 5, dello stesso decreto.

Modifiche apportate con delibera C.C. n. 52 dell'8-10-1996

decorrenza 1-1-1997

ART. 20 - GETTITO DEL TRIBUTO

E' AGGIUNTO IL COMMA 1-BIS:

"Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 5 per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, c. 3[^], n. 3 (i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi) del DPR n. 915/1982. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo."

2- Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, nè essere inferiore al 50% del costo medesimo (70% per i Comuni in condizione di squilibrio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b, del D.L. 30/12/1992, n. 504, 100% per gli enti che hanno dichiarato il dissesto, sino ai dieci anni successivi alla

data di approvazione ministeriale del piano di risanamento finanziario.

Art. 21 - TARIFFAZIONE PER IL 1994 E IL 1995 *(ART. 79.3 ss)

1- La tassa è individuata sino al 31/12/1995 in base a tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinati.

2- Fino al 31/12/1995, le categorie dei locali e delle aree soggette a tassazione sono individuate in base alle seguenti, previgenti, destinazioni:

Cat. 1 - Abitazioni private;

Cat. 2 - Alberghi, alberghi diurni, ristoranti e pensioni, caserme, case di riposo, sedi di collettività ;

Cat. 3 - Supermercati, empori e grandi complessi commerciali;

Cat. 4 - Teatri e cinema, sale da ballo anche all'aperto;

Cat. 5 - Circoli, sale da gioco;

Cat. 6 - Studi professionali in genere;

Cat. 7 - Strutture sanitarie non operanti nell'ambito del sistema sanitario nazionale di cui alla L. n. 833/78;

Cat. 8 - Negozi in genere, aree adibite a banchi di vendita all'aperto;

Cat. 9 - Autorimesse, aree destinate a parcheggio autoveicoli a pagamento;

Cat. 10 - Stabilimenti ed edifici industriali;

Cat. 11 - Scuole di ogni ordine e grado;

Cat. 12 - Locali sedi di enti pubblici, associazioni ed istituzioni di matura religiosa, culturale, politica, sindacale;

Cat. 13 - Banche ed istituti di credito;

Cat. 14 - Distributori di carburante;

Cat. 15 - Impianti sportivi, coperti o no;

Cat. 16 - Abitazioni rurali;

Cat. 17 - Cabine telefoniche e simili;

Cat. 18 - Depositi e simili quasi costantemente chiusi, senza accesso del pubblico;

Cat. 19 - Campeggi;

Cat. 20 - Aree scoperte destinate ad usi diversi da quelli sopra indicati.

Art. 22 - TARIFFAZIONE DALL' 1-1-1996 *(ART. 65 - 69.1 - 79.2)

1- La tassa è commisurata, a partire dall'1-1-1996, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati, nonché al costo di smaltimento.

2- Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

3- Il Consiglio comunale, entro il 31-10-1995, determina con efficacia dall'1-1-1996:

- le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel 2° comma dell'art. 68 del decreto 507 ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;

- le modalità di applicazione dei parametri di cui al 2° comma;

- le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria, individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

4- Entro il 31 ottobre sono deliberate, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione di cui ai commi precedenti, le tariffe per unità di superficie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Art. 23 - CONTENUTO DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE *(69.2)

1- La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente art. 22, 3 comma, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Art. 24 - UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCOUO *(ART. 62.4)

1- Allorchè nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica

Art. 25 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO *(ART. 77)

1- E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, "occupano o detengono temporaneamente per una durata inferiore a 183 giorni di un anno solare - anche se ricorrente" (1), locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

(1: Modifica apportata con delibera C.C. n. 52 dell'8-10-1996, decorrenza 1-1-1997).

2- La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 30% (massimo 50%).

3- In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 22 è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

4- La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 26, comma 6.

Art. 25-bis - RISCOSSIONE

1- La riscossione del tributo può essere attuata:

- a) direttamente dal Comune;
- b) da Azienda speciale, ai sensi dell'art. 52, comma 5, D. Lgs. 446/1997.

TITOLO III - DENUNCE, ABBUONI

Art. 26 - DENUNCE

***(ART. 70)**

1- La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal Comune, contenenti le indicazioni di cui al 3° comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'ufficio tributi del Comune, entro il 20 Gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

2- Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.

3- Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.

4- Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con D.P.R. 30-5-1989, N. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

5- Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'ufficio tributi del Comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.

6- Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 25, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di

autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto (* art. 77.4).

Art. 27 - DENUNCIA DI VARIAZIONE *(ART. 70.2 - 66.6)

1- La denuncia di cui all'art. 26, 1[^] comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 26, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

2- Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 13, 15 e 16; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 31.

Art. 28 - NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNCE *(ART. 79.6)

1- In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce originarie e di variazione di cui agli articoli 26 e 27 sono presentate per gli anni 1994 e 1995 rispettivamente entro il 30 settembre 1994 e il 20 gennaio 1995, senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree

assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile e dei locali in multiproprietà di uso comune.

2- Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché gli elenchi di cui agli artt. 6 e 7, 2[^] comma, sono presentati entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere dall'anno 1996.

Art. 29 - MODALITA' DEI RIMBORSI *(ART. 75)

1- I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6[^] comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.

2- La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

3- Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal D.P.R. 28-1-1988 n. 43.

TITOLO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 30 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE *(ART. 74)

1- Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta comunale. Comunicazione del nominativo del funzionario dovrà essere fatta al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.

2- A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.

3- Il funzionario responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istruire i seguenti registri:

A- registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti;

B- registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del decreto 507.

4- Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati dal Segretario comunale prima di essere posti in uso.

5- E' facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri un unico registro, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

Art. 31 - SANZIONI E INTERESSI

1- Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507.

2- L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3^ comma del citato articolo 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.

3 - La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 32 - NORME FINALI

1- Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento ai applicano le disposizioni di cui al Capo III "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani" del D. L.vo 507/1993.

2- Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria afferente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

3- Il presente regolamento esplica la sua efficacia dal 1^ gennaio 1994, così come disposto dall'art. 81 del D. L.vo 507/1993.

G.3T.17